

STATUTO

B.& B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENOSA PZ VIA TEODORO
MOMMSEN 15/6B

Numero REA: PZ - 116069

Codice fiscale: 01528320763

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" REP. N.2602	RACC. N.679
	STATUTO	
	TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita una Società Cooperativa denominata	
	" B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	ART. 2 - La Cooperativa ha sede nel Comune di Venosa	
	Ai soli fini della iscrizione al registro Imprese l'indirizzo	
	è il seguente: Discesa Capovalle n. 10.	
	La successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito di	
	detto Comune è di competenza dell'Organo di Amministrazione,	
	che deposita apposita dichiarazione nel Registro delle Impre-	
	se. Resta riservata alla decisione dei Soci a mezzo di deli-	
	bera di assemblea la competenza per il trasferimento della	
	sede in altro comune d'Italia o l'istituzione di sedi secon-	
	darie.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo di	
	Amministrazione filiali, succursali, agenzie, uffici senza	
	rappresentanza anche altrove in Italia e all'estero.	
	ART. 3 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'As-	
	semblea.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO - MUTUALITA' PREVALENTE - RINVIO	
	ART. 4 - La Cooperativa ha esclusivo scopo di perseguire,	
	senza alcun fine di lucro l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-	

	ni attraverso lo svolgimento delle attività appresso indicate	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te secondo quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. b), L.	
	381/91 e da eventuali leggi regionali in merito e precisamen-	
	te e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci,	
	ha per specifico oggetto l'attività di:	
	servizi di allestimento palchi (feste, teatrali, spettacoli);	
	gestione aree cimiteriali; servizi cimiteriali ed in partico-	
	lare inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cre-	
	mazione e traslochi di salme; traslochi; attività di costru-	
	zione e manutenzione di lapidi cimiteriali; servizi di vigi-	
	lanza presso ospedali, enti pubblici e privati, sorveglianza	
	e custodia aree pubbliche, sorveglianza, custodia e pulizia	
	di camere mortuarie private e pubbliche; servizi di onoranze	
	e trasporti funebri, accoglienza e sistemazione case funera-	
	rie; servizi di affissione manifesti e pubblicità, e relati-	
	va stampa, nei limiti di legge; attività di noleggio macchi-	
	ne, autonoleggio, e autolavaggio; attività di gestione di	
	mense e spacci presso enti pubblici e privati; servizi di pu-	
	lizia normali e speciali nei campi civili e industriali qua-	
	li:	
	a) servizi di pulizia di giardini pubblici e privati, ville,	
	parchi e località di interesse turistico e sociale e del ver-	
	de pubblico in generale;	
	b) servizi di pulizia di scopatura, lavatura, lucidatura dei	

	vetri, scale, gradinate, magazzini, piazzali, appartamenti di	
	edifici privati e pubblici, assumendo tali lavori mediante	
	sia trattative private che, mediante gare di appalto, licita-	
	zioni private e pubbliche; lavori di disinfezione, sanifi-	
	cazione ambientale e depurazione delle acque; distribuzione	
	di acqua potabile e industriale nelle zone comunali e rurali;	
	distruzione di rifiuti, nonchè gestione di discariche, im-	
	pianti di smaltimento e depurazione; interventi di spurgo fo-	
	gnature e pozzi sia pubblici che privati; bonifica e ripri-	
	stino ambientale dei siti inquinati da rifiuti speciali peri-	
	colosi e non pericolosi; decontaminazione e bonifica da a-	
	mianto; gestione della rete idrica; attività di gestione di	
	biblioteche ed archivi di enti pubblici; creazione e gestione	
	di case di cura e di riposo;	
	servizi di trasporto celere e facchinaggio in genere presso	
	enti pubblici e privati e servizi di autambulanza;	
	servizi di accalappiacani per enti pubblici e privati; lavo-	
	ri di restauro su beni che necessitano di interventi specia-	
	listici di recupero;	
	attività di fornitura di generi alimentari quali frutta e	
	verdura per enti pubblici e privati; attività di cura e ma-	
	nutenzione di giardini per enti pubblici; attività di ge-	
	stione del trasporto scolastico (scuola-bus) mediante accom-	
	pagnatori per scuole materne, elementari e medie inferio-	
	ri;attività di gestione di distributori automatici presso	

	enti pubblici e privati; servizi di manutenzione di impianti	
	elettrici e riscaldamento con rifornimento gasolio da riscal-	
	damento presso enti pubblici; attività di gestione di par-	
	cheggi pubblici e manutenzione di mezzi pubblici e comunali;	
	servizi di manutenzione di impianti sportivi e ricreativi e	
	piscine; servizi di pulizia e manutenzione serbatoi idrici e	
	vasche, rifiuti industriali sturamento canali e fognature;	
	servizi di manutenzione di strade comunali; attività di for-	
	nitura di materiale edile in genere, per enti pubblici e pri-	
	vati; attività di organizzazione e gestione di corsi di for-	
	mazione professionale; attività di realizzazione e gestione	
	di circoli ricreativi;	
	La Cooperativa può svolgere, nei limiti di legge, ogni altra	
	attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata	
	al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte	
	le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immo-	
	biliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute ne-	
	cessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o	
	comunque, sia direttamente, che indirettamente attinenti al	
	medesimo e sempre nel rispetto dei limiti di legge.	
	La società può svolgere la propria attività anche nei con-	
	fronti di terzi non soci.	
	ART . 5 - La presente cooperativa è a mutualità prevalente e	
	pertanto ai sensi dell'art. 2514 c.c. opera nel rispetto del-	
	le seguenti prescrizioni:	

	- divieto di distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione;	
	ART.6 - La società, adotta le norme sulla società a respon-	
	sabilità limitata, ex art. 2522 II comma c.c.	
	TITOLO III - SOCI	
	ART. 7 - Il numero dei soci è di almeno tre ed è variabile.	
	Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche che	
	abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e che in	
	base ai loro requisiti, qualifiche professionali ed effettiva	
	capacità, possono partecipare alle attività dell'impresa so-	
	ciale, cooperando al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	In particolare possono essere soci:	
	- le persone fisiche che prestano un'attività retributiva;	
	- le persone fisiche svantaggiate, così come definite dal-	

	l'art.4, comma 2, della L. 381/91, e successive modifiche ed	
	integrazioni, in misura non inferiore al 30% (trenta per cen-	
	to) dei lavoratori;	
	- le persone fisiche che prestano la propria attività a tito-	
	lo gratuito, così come definite dall'art.2 della L. 381/91,	
	in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei	
	soci; Di preferenza i Soci dovranno risiedere e svolgere la	
	propria attività nel territorio interessato dall'attività	
	della Cooperativa.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in nu-	
	mero strettamente necessario al buon funzionamento della Coo-	
	perativa. Possono essere soci solo persone fisiche.	
	ART.8 - Chi intende essere ammesso come socio della coopera-	
	tiva dovrà presentare all' organo amministrativo domanda	
	scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività svolta e delle capa-	
	cità professionali maturate nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa;	
	c) l'entità della quote che si propone di sottoscrivere ;	
	d) dichiarazione scritta di attenersi al presente Statuto,	
	ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli Organi Sociali.	

	L' organo amministrativo delibera sulla domanda. La delibera	
	di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro	
	sessanta giorni dalla richiesta e annotata, a cura dell'orga-	
	no amministrativo, nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e comuni-	
	care all'aspirante socio entro sessanta giorni tale rigetto;	
	L'aspirante socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei	
	soci entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto. La de-	
	cisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	L'organo amministrativo annualmente riferisce nella rela-	
	zione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di am-	
	missione dei nuovi soci.	
	ART. 9 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contempora-	
	neamente ad altre cooperative, associarsi a società, che	
	perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino	
	attività concorrente. E' altresì vietato al socio di prestare	
	lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che o-	
	perino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere at-	
	tività concorrenti in proprio.	
	TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE - LIQUIDAZIONE QUOTA	

	ART. 10 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusio-	
	ne, per causa di morte .	
	ART. 11 -I soci, possono recedere dalla società nei casi pre-	
	visti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione, o non siano più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, le-	
	gittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	La dichiarazione di recesso va fatta per iscritto e comunica-	
	ta con raccomandata alla società.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, per quanto riguarda il rapporto sociale ha ef-	
	fetto con la comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	ART. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo ammini-	

	strativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-	
	vanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti,	
	ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo am-	
	ministrativo.	
	c) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 PRIMO COMMA	
	del codice civile;	
	d) per mancanza o perdita dei requisiti per far parte della	
	cooperativa;	
	e) che abbia arrecato danni anche morali alla cooperativa;	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla co-	
	municazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ART. 13 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a ma-	
	no con rispettiva ricevuta.	

	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	ART. 14 - In caso di morte del socio gli eredi hanno il di-	
	ritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata	
	nella misura e con le modalità previste nel presente statuto	
	e nel rispetto della legge.	
	Gli eredi del socio defunto, qualora posseggano i requisiti	
	per l'ammissione alla società, possono chiedere di subentrare	
	nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità	
	di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo	
	amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni	
	dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	ART. 15 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il reces-	
	so, la morte o l'esclusione del socio. Il socio receduto o	
	escluso o gli eredi del socio defunto hanno solo diritto al	
	rimborso del valore nominale delle somme versate (eventual-	
	mente ridotto in proporzione delle perdite imputabili a capi-	
	tale). La liquidazione comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la società e non sia stato destinato ad aumento gratuito di	
	capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies III comma c.c..	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	

	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	TITOLO V -TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ART.16 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci	
	il principio della parità di trattamento.	
	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE - ESERCIZI - BILANCIO	
	- RISTORNI - UTILI	
	ART. 17 -Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un nume-	
	ro variabile di quote ciascuna di valore nominale non infe-	
	riore ai minimi di legge e non superiore al limite massimo	
	fissato dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione ;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-	
	zo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, od esclusi	
	ed agli eredi dei soci operatori defunti, nonché da even-	
	tuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttu-	
	razione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fon-	
	do od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	

	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci, sia	
	durante la vita della società che all'atto del suo sciogli-	
	mento.	
	ART. 18 - Possono essere conferiti oltre al denaro, beni in	
	natura e crediti; per la disciplina dei conferimenti si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile sulle società a responsabilità li-	
	mitata.	
	ART. 19 - Le quote detenute dai soci non possono essere sot-	
	toposte a pegno o a vincoli, né essere cedute a terzi né a	
	soci, senza l'autorizzazione dell' organo amministrativo ai	
	sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel	
	medesimo articolo.	
	ART. 20 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l' organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilan-	
	cio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, determina	
	nel rispetto dell'art. 2545 quinquies c.c. e del presente	

	statuto, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi	
	del primo e secondo comma dell'art.2545 quater c.c.	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	a) per almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 comma 4	
	della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche e	
	integrazioni, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge;	
	c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sotto-	

	scritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 L.	
	31/01/92 n. 59;	
	d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettiva-	
	mente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assem-	
	blea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso	
	essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato e comunque nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2514 let.a) c.c. e successive modifiche e integrazioni;	
	e) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.	
	TITOLO VII ORGANI SOCIALI	
	ART. 21 - Organi sociali	
	Sono organi sociali della cooperativa:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio sindacale (ove necessario per legge).	
	A) ASSEMBLEA	
	ART. 22 - Convocazione	
	L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori	
	dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomanda-	
	ta anche a mano, o a mezzo fax o a mezzo di posta elettroni-	
	ca da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	

	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco	
	delle materie poste all'ordine del giorno, il luogo, il gior-	
	no e l'ora dell'adunanza per la prima e per l'eventuale se-	
	conda convocazione (quest'ultima in giorno diverso rispetto a	
	quello fissato per la prima).	
	L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convoca-	
	zione, quando sono presenti in proprio o per delega tutti	
	soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia inter-	
	venuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il Colle-	
	gio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai	
	fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria,	
	gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rila-	
	sciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi a-	
	gli atti della società, nella quale dichiarano di essere sta-	
	ti informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	ART. 23 - Diritto al voto - rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	

	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della quota sottoscritta.	
	I soci che non possono intervenire personalmente all'assem-	
	blea possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante	
	delega scritta.	
	Ogni socio può rappresentare al massimo cinque altri soci. Le	
	deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori	
	e ai sindaci, se nominati, devono essere menzionate nel ver-	
	bale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	ART. 24 - Presidenza dell'assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza	
	o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta	
	dall'Assemblea seduta stante.	
	ART. 25 - Svolgimento dell'assemblea	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema del-	
	l'alzata di mano, salvo diversa modalità deliberata dall'as-	
	semblea volta per volta.	
	Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'as-	
	semblea che potrà essere scelto anche tra i non soci.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verba-	
	le sia redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.	
	ART. 26 - Validità delle delibere	

	L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto	
	da trattare in prima convocazione quando sono presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei	
	voti spettanti alla totalità dei soci;	
	L' assemblea in prima convocazione delibera normalmente col	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati nell'adunanza e nei casi di modifi-	
	cazioni dell'atto costitutivo ed in quelli di decisioni di	
	compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci delibera col voto favorevole dei soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla tota-	
	lità dei soci. La diserzione o l'insufficienza del quorum	
	costitutivo dell'assemblea in prima convocazione deve essere	
	verbalizzato sul libro verbali assemblee.	
	Per la seconda convocazione valgono le stesse maggioranze	
	previste la costituzione e la deliberazione dell'assemblea di	
	prima convocazione.	
	Il verbale di assemblea che modifica l'atto costitutivo è re-	
	dato da Notaio.	
	B)AMMINISTRATORE UNICO o CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 27 - La Società è alternativamente amministrata , con	
	scelta da adottarsi dall' assemblea dei soci, da un Ammini-	
	stratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	

	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di tre Consiglieri.	
	L'Amministratore unico o o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	ART. 28 - Durata in carica	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'assem-	
	blea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzio-	
	ne e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi	
	l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro	
	concessi gettoni di presenza e compensi nei limiti di legge.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	ART. 29 - Convocazione - Deliberazioni	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o	
	da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o	
	ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consi-	
	glieri o dal collegio sindacale, se nominato.	
	La convocazione è fatta a mezzo fax, o lettera o con mezzi	
	che il presidente ritiene opportuni, ma in modo che i Consi-	
	glieri ed i sindaci effettivi siano avvertiti almeno un gior-	
	no prima della data fissata per la riunione.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con	

	la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,	
	compreso il presidente o chi ne fa le veci.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consi-	
	glieri presenti.	
	Le votazioni sono date per alzata di mano . Il consigliere	
	personalmente interessato nelle questioni che si discutono	
	deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.	
	A parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	ART. 30 - Poteri	
	L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della società, in conformità delle leggi e	
	delle norme di funzionamento. Spetta tra l'altro all'organo	
	di amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) stendere bilanci;	
	c) predisporre eventuali regolamenti interni, che dovranno	
	essere approvati dall'assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	
	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi so-	
	ciali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti al-	
	l'attività sociale;	
	f) conferire procure per singoli atti, ferme restando le fa-	
	coltà attribuite al presidente del consiglio o all'ammini-	
	stratore unico;	

	g) assumere e licenziare personale della società fissandone	
	le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della società ad organi federali o consor-	
	tili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nel-	
	l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per	
	disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati	
	all'assemblea.	
	L'organo di amministrazione ha quindi la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giuri-	
	sdizione; concedere fideiussioni, contrarre mutui assumendone	
	gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanzia-	
	menti agevolati, rilasciare procure e fare convenzioni con	
	Enti Pubblici; nominare organismi tecnici. L'Amministratore	
	unico o il Presidente sono autorizzati a riscuotere, da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti banca-	
	ri, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso	
	istituti finanziari.	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può de-	

	legare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato ese-	
	cutivo nonchè ai suoi membri, determinandone i poteri, le	
	mansioni ed i compensi.	
	ART. 31 - Rinuncia, Decadenza, Scadenze	
	I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono	
	darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione	
	ed al presidente del collegio sindacale, ove esistente. I	
	consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano	
	per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decado-	
	no dalla carica. I consiglieri decaduti, rinunciatari o che	
	comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono	
	sostituiti da altri nominati dal consiglio di amministrazione	
	con deliberazione approvata dal collegio sindacale se esi-	
	stente, secondo le modalità e nei limiti dell'art. 2386 codi-	
	ce civile. La cessazione degli amministratori o dell'ammini-	
	stratore unico per scadenza dei termini ha effetto solo dal	
	momento in cui l'organo di amministrazione è ricostituito.	
	ART. 32 - Poteri di rappresentanza	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione hanno la firma e la rappresentanza legale della	
	società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'amministratore unico o il presidente, quest'ultimo senza	
	preventiva delega del consiglio di amministrazione, sono au-	
	torizzati, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni,	
	da banche e da privati, qualunque sia l'ammontare e la causa-	

	le rilasciandone liberatoria quietanza. L'amministratore uni-	
	co e il presidente del consiglio di amministrazione, que-	
	st'ultimo previa delibera del consiglio di amministrazione,	
	potranno inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori	
	alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque	
	grado e giurisdizione.	
	Il presidente o l'amministratore unico possono, nei limiti di	
	legge, conferire procura speciale per singoli atti anche a	
	soggetti estranei alla società.	
	In caso di assenza o impedimento del presidente, le mansioni	
	e tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presiden-	
	te in carica o, in mancanza di questo, ad un Consigliere de-	
	signato dal consiglio.	
	C) COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 33 - Composizione e durata	
	Qualora sia obbligatorio per legge deve essere nominato il	
	Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi, tra cui	
	il Presidente, e due supplenti. I Sindaci durano in carica un	
	triennio e sono rieleggibili.	
	L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Colle-	
	gio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante.	
	ART. 34 - Poteri del Collegio Sindacale	
	Al collegio sindacale, se nominato, compete il controllo con-	
	tabile ed il controllo della gestione della società. Esso de-	

	ve vigilare l'osservanza delle leggi, delle norme di funzio-	
	namento e dei regolamenti interni, se deliberati, nonchè ac-	
	certare la regolare tenuta della contabilità sociale, la cor-	
	rispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle	
	risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regola-	
	re tenuta dei libri sociali. I sindaci devono anche:	
	a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale ven-	
	gano fatte con l'osservanza delle normative legislative;	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e	
	banca e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della	
	società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di amministrazione e possibilmente anche quelle del comitato	
	esecutivo quando sia costituito;	
	e) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli ammini-	
	stratori.	
	Il collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni	
	tre mesi. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza	
	assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrive-	
	re a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci hanno	
	tutti i poteri e compiti stabiliti dalle leggi.	
	TITOLO VIII -SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 35 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della so-	
	cietà ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere al-	

	la nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibil-	
	mente fra i soci.	
	ART. 36 - In caso di cessazione della società, l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effet-	
	tivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente ma-	
	turati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremen-	
	to del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione .	
	TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART.37 - Qualunque controversia insorgente fra i soci, ovve-	
	ro fra i soci e la società, ivi comprese le controversie re-	
	lative alla validità delle delibere assembleari nonchè quelle	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei	
	loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relati-	
	vi al rapporto sociale sarà devoluta ad un arbitro unico.	
	L'arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Com-	
	mercio competente in relazione al luogo dove ha sede la so-	
	cietà su richiesta della parte più diligente. L'arbitro, che	
	sarà un soggetto estraneo alla società, giudicherà secondo e-	
	quità e senza formalità di rito, con lodo inappellabile. La	
	modifica o la soppressione della presente clausola dovrà es-	
	sere approvata da tanti soci che rappresentino i due terzi	
	del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,	
	entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di	
	recesso nei modi indicati nel presente statuto.	

26 di 26